Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 ottobre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1952, n. **1289**.

Costituzione del Consorzio interprovinciale lombardo, con sede in Bergamo, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio interprovinciale lombardo, con sede in Bergamo, in data 20 ottobre 1950, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza, nella seduta del 28 maggio 1952, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio interprovinciale lombardo, con sede in Bergamo, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentadue articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1952

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, *foglio n.* 61. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. **1290**.

Costituzione del Consorzio cooperative del Fucino, con sede in Avezzano, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio cooperative del Fucino, con sede in Avezzano, in data 29 febbraio 1952, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso, in via d'urgenza, nella seduta del 16 giugno 1952, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio cooperative del Fucino, con sede in Avezzano, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentadue articoli che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

ALDISIO — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, *foglio n.* 62. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. **1291**.

Prelevazione di lire 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53.

Relazione del Ministro ad interim per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 4.800.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario* 1952-53

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne l'assegnazione di L. 4.800.000 al capitolo n. 149 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, relativo alle spese di fitto per i servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà intellettuale.

Tale assegnazione occorre con carattere della più estrema urgenza, onde poter provvedere al versamento del canone di fitto, dovuto in base al nuovo contratto stipulato con il proprietario del fabbricato di via Veneto, 56, sede dei servizi predetti, a transattiva risoluzione della vertenza intervenuta con il proprietario medesimo per la locazione dei detti locali e decisa dal Tribunale di Roma con dichiarazione di risoluzione del precedente contratto relativo alla cennata locazione, in danno dello Stato.

Poichè per l'assegnazione in parola ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad essa mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro
PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 10 luglio 1952, n. 910;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e, ad interim, per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di lire 4.800.000 che si inscrivono al capitolo n. 149 « Fitto di locali » dello stato di previsione medesimo.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952.

Classificazione tra le provinciali della strada di bonifica n. 1 (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 20 luglio 1949, n. 38/260, con la quale la Deputazione provinciale di Pisa, in accoglimento dei voti del Consorzio per la bonifica della Val di Era, con sede in Volterra, ha espresso parere favorevole per la classificazione, fra le provinciali, della strada di bonifica n. 1 (dalla località Rattaione, sulla provinciale della Val d'Era, alla località Podere, sulla provinciale Fiorentina), della estesa di m. 6580,30;
Ritenuto che, contro la delibera suddetta, regolarmente pubblicata, a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;
Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 1° luglio 1952;
Considerato che la strada, di che trattasi, ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;
Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada di bonifica n. 1 (dalla località Rattaione, sulla provinciale della Val d'Era, alla località Podere, sulla provinciale Fiorentina) della estesa di m. 6580,30, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Pisa.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1952
Registro Lavori pubblici n. 22, foglio n. 172

(4871)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 1952.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;
Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 stesso mese, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione degli organi di amministrazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;
Vista la nota 64/E/5 del 16 settembre 1952, con cui il Ministro per l'interno ha designato, in sostituzione del prefetto dott. Francesco Tedeschi, quale componente del Comitato consultivo dell'Ente predetto, il prefetto dott. Domenico Gambardella;

Decreta:

Il prefetto dott. Domenico Gambardella è nominato membro del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie in sostituzione del prefetto dott. Francesco Tedeschi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1952

DE GASPERI

(4872)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Caserta, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Foresio avv. Ubaldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Coviello avv. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marcello geom. Carlo, rappresentante del Genio civile;

De Core prof. Francesco, rappresentante della Camera di commercio. industria e agricoltura;

De Rosa dott. Fortunato, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Mazzotti Domenico, Rotondo avv. Pietro Quadrato, Giordano Arturo, Volpe Onofrio, Bove dott. Pietro, Santamaria Domenico e Adinolfi Angelo, rappresentanti dei lavoratori;

Tenga dott. Ennio, Cicala rag. Alessandro, Fiordaliso avv. Giuseppe e Testi dott. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Maffolini rag. Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(4836)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1952.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio sindacale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme sulla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, che istituisce l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F A.S.);

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 220, mediante il quale viene costituito il Collegio sindacale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;

Vista la lettera n. 142789, in data 31 luglio 1952, mediante la quale il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato I.G.F designa quale membro supplente del Collegio sindacale del predetto Ente, in rappresentanza dello stesso Ministero del tesoro, il dottor Italo Murgiano, primo segretario in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del ragioniere Benedetto Di Folco, che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del nuovo membro supplente del Collegio sindacale del predetto Ente;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265;

Decreta:

Il dott. Italo Murgiano, primo segretario in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro supplente del Collegio sindacale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.), in sostituzione del rag. Benedetto Di Folco, che ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Roma, addì 29 agosto 1952

p. *Il Ministro*: GUI

(4829)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1952.

Sostituzione del primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 20 luglio 1952, concernente concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata 1952-53.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 1952, con il quale sono stati indetti i « Concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1952-53 »;

Considerato che la segala viene normalmente impiegata, come il frumento, nella panificazione;

Ritenuta l'opportunità di consentire la massima partecipazione al concorso nazionale tra le aziende agricole, anche degli agricoltori delle zone di montagna o di alta collina, nelle quali la coltura della segala viene in tutto o in parte effettuata in sostituzione di quella del frumento;

Decreta:

Al primo comma dell'art. 2 del decreto 20 luglio 1952, con il quale sono stati indetti i « Concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1952-53 » è sostituito il seguente: « Al concorso possono partecipare i conduttori di fondi che destinino a frumento e a segala una superficie non inferiore al sedici per cento di quella seminativa dell'azienda ».

Roma, addì 30 settembre 1952

Il Ministro: FANFANI

(4873)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1952.

Ulteriore proroga del termine per la vendita dei prodotti di rame e sue leghe (decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942;

Vista la legge 18 novembre 1951, n. 1176, che converte in legge il suddetto decreto-legge n. 942;

Sentita la Commissione consultiva costituita con decreto Ministeriale 15 dicembre 1951 ai sensi dell'articolo unico della stessa legge n. 1176;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la vendita dei prodotti di rame e sue leghe, di cui è fatto divieto di fabbricazione o di uso ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942 — esistenti alla data del 20 settembre 1951, o che sono venuti a sussistere per le successive ultimazioni delle lavorazioni in corso alla stessa data — è ulteriormente prorogato fino al 20 marzo 1953.

Roma, addì 2 ottobre 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(4874)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 10 luglio 1952, n. 1011, concernente la concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20.000.000 di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 1952, all'art. 2, primo comma, linee 5ª e 6ª, ove è detto: « ..per l'esercizio finanziario 1952-53. » si deve leggere: « ..per l'esercizio finanziario 1951-52. ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zoologia presso la Facoltà di scienze della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze della Università di Bologna è vacante la cattedra di zoologia, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al predetto trasferimento dovranno inviare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4904)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 1° luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto dal prof. Monaco Giovanni avverso la negata assegnazione, in qualità di perseguitato politico, dell'incarico per l'insegnamento della computisteria, ragioneria e tecnica nell'Istituto tecnico commerciale di Lecce, per l'anno scolastico 1948-49.

(4844)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Cagliari

Con decreto Ministeriale addì 2 ottobre 1952, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Cagliari, nominati dall'assemblea dei soci del 27 aprile 1952, sono revocati ed il dott. Raoul Testa è nominato commissario governativo del Consorzio stesso per la durata di mesi quattro, con i poteri del Consiglio di amministrazione e con carico di provvedere entro il termine predetto alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei normali organi amministrativi.

(4877)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 3 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Fabiano Angelina fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5% (1906) — Capitale: L. 130.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 18 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Chiofalo Domenico di Filippo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5% — Capitale: L. 23.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 27 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione Banca agricola popolare di Ragusa, sede in Ragusa — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 12 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Recchioni Assunta di Mariano — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5% (1961) — Capitale: L. 64.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 622 — Data: 16 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Banca di credito e sovvenzioni di Reggio Calabria — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1289 — Data: 20 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Cassin Alessandro fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1475 — Data: 1° febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cardelli Chiara di Oreste — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5% (1950) — Capitale: L. 26.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 2 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Cipriano Alfredo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Rendita: L. 100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4854)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5% (1950) serie I n. 2613, capitale nominale L. 5000, intestato a favore di Carpineti Edolo di Luca, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 2 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4857)

Diffida per smarrimento di buono di pagamento di semestralità maturate su certificato nominativo di rendita pubblica.

Avviso n. 15.

E' stato constatato lo smarrimento del buono di pagamento n. 7783/47, di L. 131,25, emesso dalla Direzione generale del debito pubblico in data 8 aprile 1948 sulla Sezione di tesoreria di Foggia a favore del Banco di Roma Filiale di Foggia, quale correspettivo di semestralità maturate su certificato nominativo di rendita pubblica. A termini degli articoli 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e 666 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà provveduto ad emettere un duplicato di detto buono.

Roma, addì 22 settembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	772024	175 —	Scaringi Angelo fu Vito e figli Pio, *Vito* e Rosa, quest'ultima minore, sotto la patria potestà del padre, quali eredi indivisi di Ferrara Vincenza di Pio, moglie di Scaringi Angelo, e della figlia di costui Scaringi Filomena, dom. a Muro Lucano (Potenza).	Scaringi Angelo fu Vito e figli Pio, *Victor* e Rosa, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	6309	100 —	Malan *Gabriella Giovanna Lucy* di Daniele Bartolomeo.	Malan *Giovanna* di Daniele Bartolomeo.
Id.	6311	125 —	Malan *Lucy Gabriella* di *Bartolomeo.*	Malan *Giovanna* di *Daniele Bartolomeo.*
Id.	140516	525 —	Malan *Gabriella* Giovanna di *Bartolomeo.*	Malan Giovanna di *Daniele Bartolomeo.*
P. R. 3,50 % (1934)	433288	448 —	Gidino Agostino, Mario e Teresa fu Napoleone, minori sotto la patria potestà di Carrera Maria vedova di Gidino Napoleone, dom. a Trezzo sull'Adda (Milano), con usufrutto a Carrera Maria di *Angelo* vedova Gidino Napoleone, dom. a Trezzo sull'Adda (Milano).	Come contro, con usufrutto a Carrera Maria di *Pasquale Angelo* vedova Gidino Napoleone, dom. a Trezzo sull'Adda (Milano).
B. T. N. 5 % (1951) Serie 47ª	224	Cap. nom. 1.000 —	Resinelli Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Lecco.	Resinelli Giuseppe fu Giuseppe, *minore sotto la patria potestà della madre Marinelli Elisabetta fu Giovanni, vedova Resinelli,* dom. in Lucca.
Id.	225	1.000 —	Resinelli Maria Adele fu Giuseppe, dom. in Lecco.	Resinelli Maria Adele fu Giuseppe, *minore*, ecc., come sopra.
Id. Serie 49ª	254	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 55ª	195	10.000 —	Resinelli Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Lecco.	Resinelli Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4856)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 ottobre 1952

		Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di	Bologna	624,95	647,75
»	Firenze	624,90	650 —
»	Genova	624,92	650 —
»	Milano	624,95	648 —
»	Napoli	624,90	646 —
»	Palermo	—	—
»	Roma	624,93	647 —
»	Torino	624,95	650,75
»	Trieste	624,95	—
»	Venezia	624,95	647,50

Media dei titoli del 9 ottobre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,425
Id. 3,50 % 1902	67 —
Id. 3 % lordo	66,45
Id. 5 % 1935	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	77,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	75,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,05
Id. 5 % 1936	93,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,85

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 ottobre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,94
1 dollaro canadese	» 647,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

Si avverte che giusto l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1952.

(4880)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1478, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (grado 10°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a centoquaranta posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) Amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) le lingue straniere inglese e tedesca, di cui il candidato abbia conoscenza, dichiarando se intenda o meno sostenere la relativa prova scritta.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere se da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VI) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria di uno dei seguenti titoli di studio:

Il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per quelli laureati posteriormente il diploma comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere a' sensi del regio decreto suindicato, ovvero il certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 10 novembre 1949, n. 852.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Scuola governativa superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e quello di laurea.

5. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

7. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

8. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del Commissario di leva competente.

10. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

11. I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal capo ufficio da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato ed i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10 e quello indicato alla lettera *p*) dell'art. 4 seguente.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire, su carta bollata da L. 40, copia dello stato matricolare rilasciato dalle Amministrazioni di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 ed eventualmente 10 del presente articolo e quello indicato alla lettera *p*) del seguente art. 4. purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc. hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/ed.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. dal 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 3 e quello di cui alla lettera *p)* del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di *tutti i documenti prescritti dall'art. 3.*

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultano l. posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare, in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici, a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entra i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina ad ingegnere in prova del Genio civile, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre, i candidati debbono sostenere, in altro giorno, per iscritto, una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere anche le lingue inglese e tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, da due ispettori generali del Genio civile e da due professori stabili di una delle scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione, ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza, e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10°. di gruppo *A*, a' termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1952
Registro n. 23, *foglio n.* 328. — DEL GOBBO

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Viabilità:*

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti, e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazione gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture, portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6. *Materiale da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici nozioni elementari di statistica.

10. *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 4 giugno 1952

Il Ministro: ALDISIO

(4824)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1952, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto dal prof. Borgetti Guido avverso la sua esclusione dal concorso a posti direttivi nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale.

(4843)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1951, n. 59507, modificato con il decreto 25 agosto 1951, n. 59507/1, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a quaranta posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 26 novembre 1951, n. 20417.2/12405, e successive modifiche;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Pasca Giacomo di Domenico	punti	64,509	su 100
2.	Concas Giuseppina fu Giovanni	»	63,977	»
3.	Forteleoni Aldo fu Sebastiano	»	60,568	»
4.	Usai Adolfo fu Edoardo	»	60,378	»
5.	Sionis Pio fu Luigi	»	60,113	»
6.	Stocchino Pietro fu Giuseppe	»	59,431	»
7.	Sanjust Luigi fu Arrigo	»	58,579	»
8.	Barracu Giuseppe fu Angelo	»	58,290	»
9.	Piano Emilio di Raimondo	»	58,068	»
10.	Satta Luigi fu Vittorio	»	57,840	»
11.	Giordano Vincenzo fu Domenico	»	57,727	»
12.	Solinas Antonio fu Lorenzo	»	57,431	»
13.	Zuddas Giorgio di Eugenio	»	57,329	»
14.	Maxia Paolo fu Carlo	»	56,931	»
15.	Licheri Antonio Angelo fu Giovanni, croce di guerra	»	56,704	»
16.	Accalai Gilberto fu Paolo	»	56,704	»
17.	Carta Raffaele fu Giuseppe	»	56,136	»
18.	Mulas Francesco Saturnino fu Francesco Saturnino	»	55,992	»
19	Loi William di Evaristo	»	55,795	»
20.	Biggio Giacomo di Michele	»	55,568	»
21.	Piso Giuseppe fu Luigi	»	55,477	»
22.	Sale Oliando di Giovanni	»	55,340	»
23.	Follesa Giuseppe fu Efisio	»	55,022	»
24.	Dessole Francesco fu Salvatore	»	54,772	»
25.	Mameli Giuseppe di Beniamino	»	54,659	»
26.	Manco Alberto, invalido di guerra	»	54,568	»
27.	Tocco Federico di Andrea	»	54,340	»
28.	Ligia Giuseppe di Giovanni	»	54,090	»
29.	Spano Luigi Federico fu Edoardo, maggiore di età	»	53,977	»
30.	Chessa Antonio fu Antonio	»	53,977	»
31.	Murgia Salvatore di Giuseppe	»	53,556	»
32.	Brundu Carlo fu Antonio	»	53,386	»
33.	Cirillo Onofrio di Rocco	»	52,840	»
34.	Meloni Vittorio fu Francesco	»	52,727	»
35.	Gannau Peppino fu Luigi, maggiore di età	»	52,613	»
36.	Floris Enrico di Mario	»	52,613	»
37.	Riccio Domenico fu Giovanni	»	52,414	»
38.	Madau Antonio di Enrico	»	52,386	»
39.	Aru Luigi di Giovanni	»	52,270	»
40.	Murru Gino fu Luigi	»	52,068	»
41.	Rocco Silverio fu Alessandro	»	51,960	»
42.	Cabasino Paolo fu Gioachino	»	51,613	»
43.	Mereu Carlo di Raffaele	»	51,590	»
44.	Lai Raffaele di Efisio	»	51,522	»
45.	Cau Angelo di Antonio	»	51,250	»
46.	Lai Fausto di Igino	»	51,136	»
47.	Sanna Giuseppe di Petronio	»	51,060	»
48.	Gallosti Kramer di Francesco	»	51,016	»
49.	Peddis Carlo di Giuseppe	»	50,931	»
50.	Angius Ottorino fu Roberto	»	50,909	»
51.	Sollai Francesco di Giuseppe, ufficiale medico combattente	»	50,568	»
52.	Pibiri Armando fu Severino, servizio militare, servizio consorzio medico Pimentel	»	50,568	»

53. Corona Disarmo di Francesco	punti	50,568	su 100
54. Sanna Celestino di Antonio	»	50,539	»
55 Floris Pietro fu Efisio	»	50,523	»
56. Marongiu Giovanni di Francesco	»	50,323	»
57 Ruggiu Salvatore di Giovanni	»	50,317	»
58. Diana Salvatore di Basilio	»	50,227	»
59. Cacciarru Dario di Nicolò	»	50,000	»
60. Schirru Enrico fu Angelo	»	49,963	»
61. Mastio Virgilio fu Francesco, combattente A. O. I.	»	49,681	»
62. Uras Carlo fu Gavino	»	49,681	»
63. Tagliaferri Pasquale di Ernesto	»	49,659	»
64. Meloni Vittorio fu Massimiliano	»	49,590	»
65. Camarda Eligio di Giuseppe, coniugato, maggiore di età, servizio medico Samugheo	»	49,204	»
66. Vinci Peppino fu Francesco	»	49,204	»
67. Lampis Patrizio di Angelico	»	49,167	»
68. Sanna Mario di Filippo	»	49,119	»
69. Busonera Fortunato di Fortunato	»	48,977	»
70. Buia Alberto di Ercole	»	48,777	»
71. Lai Salvatore Antonio di Liberato	»	48,636	»
72. Pavani Settimio fu Francesco, combattente	»	48,603	»
73. Corona Armando di Maurizio	»	48,603	»
74. Merella Claudio di Alessandro	»	48,295	»
75. Sergi Stefano di Salvatore	»	48,097	»
76. Fanni Luigi di Efisio	»	47,804	»
77. Gariglio Natale di Pietro	»	47,613	»
78. Usala Antonio di Giuseppe	»	47,272	»
79. Massidda Antonio di Salvatore	»	47,270	»
80. Molle Antonio di Giovanni	»	47,045	»
81. Cadeddu Espedito di Antonio, combattente	»	46,931	»
82. Sechi Giovanni Andrea, fu Giovanni Andrea, servizio medico interino Ussana	»	46,931	»
83. Seqni Bruno di Francesco	»	46,931	»
84. Zanda Mario di Francesco	»	46,818	»
85. Planta Ennio fu Pietro	»	46,781	»
86. Carboni Alberto di Francesco	»	46,727	»
87. Licheri Giuliano di Francesco	»	46,704	»
88. Faà Angelo di Gavino	»	46,702	»
89. Germino Flavio di Antonio	»	46,477	»
90. Perra Francesco fu Giuseppe	»	46,136	»
91. Siddi Cesare di Cesare	»	45,909	»
92. Erò Arturo di Vittorio	»	45,759	»
93. Faedda Augusto fu Massimino	»	45,645	»
94. Laconi Mario di Antonio	»	45,568	»
95. Masala Sergio di Bonaventura	»	45,454	»
96. Fracchia Pietro di Giovanni, medaglia di bronzo al valor militare	»	45,227	»
97. Niola Peppino di Giovanni Battista	»	45,227	»
98. Loche Nando di Emilio	»	45,141	»
99. Deidda Carlo di Federico	»	45,045	»
100. Putzu Sergio di Vincenzo	»	45,000	»
101. Sanna Severino di Pietro	»	44,914	»
102. Mura Fulvio di Patrizio	»	44,886	»
103. Atzeni Italo fu Attilio, invalido di guerra	»	44,375	»
104. Pala Nicola di Giovanni Antonio	»	44,310	»
105 Tanchis Antonio di Bernardino	»	44,202	»
106. Di Massa Vincenzo di Andrea	»	44,054	»
107 Oppo Cristiano di Giuseppe	»	43,636	»
108. Murgia Virgilio di Giovanni, combattente	»	43,068	»
109. Pilia Franco fu Giuseppe	»	43,068	»
110. Mongili Natale di Battista	»	42,977	»
111. Pilloni Achille di Giuseppe	»	42,954	»
112. Figari Ernesto di Giulio	»	42,840	»
113. Lilliu Natale fu Giuseppe	»	42,690	»
114. Argiolas Giandomenico di Pasquale	»	42,545	»
115. Mele Francesco fu Sebastiano	»	42,500	»
116. Pintor Luigi di Nunzio	»	42,000	»
117. Riberti Ives di Luigi	»	41,704	»
118. Alessandrello Santi di Santi Giovanni	»	41,702	»
119. Desorus Ettore fu Antonio	»	41,613	»
120. Dragonetti Raffaele fu Giacomo	»	40,590	»
121. Biddau Arnaldo di Giulio Filippo	»	40,409	»
122. Vaccarella Carmelo fu Francesco	»	40,361	»
123. Madeddu Andrea di Federico	punti	40,190	su 100
124. Altieri Giuseppe di Pasquale, combattente	»	40,000	»
125. Guiso Giovanni di Francesco, servizio militare	»	40,000	»
126. Mereu Antonello di Roberto	»	40,000	»
127. Grassi Francesco di Carlo	»	38,863	»
128. Fino Rocco fu Francesco	»	38,204	»
129. Patruno Arturo di Rocco	»	37,840	»
130. Biagi Luciano di Quinto	»	37,727	»
131. Cadeddu Giuseppe di Tomaso	»	37,500	»
132. Atzedi Attilio di Giovanni	»	37,276	»
133. Vitti Leonardo fu Domenico	»	37,272	»
134. Soraggi Giovanni fu Pietro	»	37,181	»
135. D'Urso Teodosio di Giuseppe	»	36,590	»
136. Arenare Felice fu Gennaro	»	36,450	»
137. Zara Antonio di Salvatore	»	36,022	»
138 Zaffi Bruno di Umberto	»	35,710	»
139. Adamo Luciano fu Carlo	»	35,454	»
140. Moricca Salvatore di Sebastiano	»	35,369	»
141. Zolesio Raimondo fu Pietro, combattente	»	35,000	»
142. Savino Angelo di Antonio	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 26 settembre 1952

Il prefetto: SOLIMENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto di pari data n. 59507/2, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami a quaranta posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1950,

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra,

Considerato che tra i concorrenti idonei risultano gli invalidi di guerra Manco dott. Alberto, Atzeni dott. Italo e Sale dott. Oliando:

Viste le note dei comuni di Cagliari, Iglesias e Narcao circa la vacanza dei posti di ruolo dei medici condotti da ricoprire con invalidi di guerra ai sensi della legge sopra citata;

Considerato che l'invalido di guerra dott. Manco Alberto non può beneficiare delle disposizioni della suddetta legge in quanto è attualmente titolare della condotta medico-chirurgica del comune di Aritzo (Nuoro);

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Pasca Giacomo di Domenico: Cabras;
2) Concas Giuseppina fu Giovanni: Cagliari (frazioni);
3) Forteleoni Aldo fu Sebastiano Iglesias (1ª condotta);
4) Usai Adolfo fu Edoardo: Selargius;
5) Piano Emilio di Raimondo: Villasor;
6) Satta Luigi fu Vittorio: Monastir;
7) Giordano Vincenzo fu Domenico: Arborea;
8) Solinas Antonio fu Lorenzo: Riola Sardo-Nurachi-Baratili San Pietro (consorzio);
9) Zuddas Giorgio di Eugenio: Iglesias (2ª condotta);
10) Maxia Paolo fu Carlo: Siliqua;
11) Licheri Antonio Angelo fu Giovanni: Uras;
12) Accalai Gilberto fu Paolo: Simaxis-Ollasta Simaxis (consorzio);
13) Carta Raffaele fu Giuseppe: Villanovafranca;
14) Mulas Francesco Saturnino fu Francesco: San Gavino Monreale;
15) Loi William di Evaristo: Arbus;
16) Biggio Giacomo di Michele: Calasetta;
17) Piso Giuseppe fu Luigi Samassi;
18) Sale Oliando di Giovanni Giba;

19) Follesa Giuseppe fu Efisio: Donori;
20) Dessole Francesco fu Salvatore: Villamassargia;
21) Mameli Giuseppe di Beniamino: Baressa-Sini-Figu Gonnosnò (consorzio);
22) Manco Alberto: Marrubiu;
23) Spanò Luigi Federico fu Edoardo: Masullas;
24) Chessa Antonio fu Antonio: San Nicolò Arcidano;
25) Brundu Carlo fu Antonio: Samugheo-Allai (consorzio);
26) Gannau Peppino fu Luigi: Portoscuso;
27) Floris Enrico di Mario: Ballao;
28) Riccio Domenico fu Giovanni: Sedilo-Aidomaggiore (consorzio);
29) Madau Antonio di Enrico: Ussana;
30) Rocco Silverio fu Alessandro: San Nicolò Gerrei-Silius (consorzio);
31) Cabasino Paolo fu Gioachino: Villasimius;
32) Mereu Carlo di Raffaele: Morgongiori;
33) Lai Raffaele di Efisio: Tratalias;
34) Cau Angelo di Antonio: Narbolia;
35) Lai Fausto di Igino: Narcao (2ª condotta);
36) Gallosti Kramer di Francesco: Neoneli-Ardauli (consorzio);
37) Peddis Carlo di Giuseppe: Pimentel-Barrali (consorzio);
38) Pibiri Armando fu Severino: Sant'Andrea Frius;
39) Corona Disarmo di Francesco: San Basilio-Goni (consorzio);
40) Atzeni Italo fu Attilio: Iglesias (condotta rurale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione autonoma sarda e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 26 settembre 1952

Il prefetto: SOLIMENA

(4825)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 32175 del 31 dicembre 1950, con cui veniva bandito il concorso pubblico per le condotte veterinarie vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 dicembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciuto regolare il procedimento della Commissione stessa;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1º marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso di cui alla premessa:

N.	Nominativo	Punti	
1.	Maggiori Mario	punti 64,93	su 100
2.	Leonori Igino	» 63,83	»
3.	Biagioli Cirano	» 61.37	»
4.	Della Vedova Mario	» 60.57	»
5.	Bruni Evasio	» 56.81	»
6.	Massaroni Antonio	» 56,73	»
7.	Pellegrino Guido	» 56,47	»
8.	Rosati Fulvio	» 56.27	»
9.	Crescenzi Mario	» 56,16	»
10.	Colarieti Tosti Lionello	» 55,89	»
11.	Ilari Gino	» 55,43	»
12.	Di Prete Leonardo	» 54,55	»
13.	Ceccarelli Gisberto	» 54,15	»
14.	Dal Monte Savino	» 53,71	»
15.	Nazionali Corrado	» 53,65	»
16.	Francescangeli Giorgio	» 53,23	»
17.	Mazzoleni Mario	» 53,05	»
18.	Conte Nicola	» 52,83	»
19.	Guglielmini Mario	» 52,40	»
20.	Castellani Angelo	» 52,29	»
21.	Moretti Alfredo	» 51,73	»
22.	Bellavia Alberto	» 51,28	»
23.	Sampaolesi Giuseppe	punti 50,55	su 100
24.	Rosadini Trento	» 49,95	»
25.	Romagnoli Ruggero	» 49,12	»
26.	Cremisini Massimo	» 48,98	»
27.	Carrocci Benedetto	» 48,72	»
28.	Giangrande Aurelio	» 48,67	»
29.	Tosonotti Vincenzo	» 48,37	»
30.	Mazzoleni Renato	» 48,27	»
31.	Casarosa Mario	» 48,22	»
32.	Minerva Matteo	» 48,06	»
33.	Lugli Antonio	» 47,43	»
34.	Rotteglia Antonio	» 47,36	»
35.	Pozzer Antonio	» 47,28	»
36.	Lopane Tullio	» 47,01	»
37.	Trombettoni Fausto	» 47,00	»
38.	Guerrini Domenico	» 46,69	»
39.	Colasanti Nicola	» 46,52	»
40.	D'Aquilio Mario	» 46,30	»
41.	Cortesi Piero	» 45.97	»
42.	Spreafico Carlo	» 45.69	»
43.	Mastrodicasa Angelo	» 45,07	»
44.	Bordoni Balilla	» 44,40	»
45.	Pinotto Emilio	» 44,25	»
46.	Ferrario Gino e Bischi Delio (*ex aequo*)	» 44,13	»
47.	Tibaldi Tonino	» 43,89	»
48.	Orsini Federici	» 43.84	»
49.	Dallasta Floriano	» 43,64	»
50.	Paulangelo Nicola	» 43,61	»
51	Perrone Luigi	» 43.50	»
52.	De China Teodoro	» 43,00	»
53.	Di Renzo Luigi e Magrini Giuseppe (*ex aequo*)	» 42,86	»
54.	Ercolani Elvio	» 42.76	»
55.	Tesi Pietro	» 41,70	»
56.	Micheli Felicino	» 41,14	»
57.	Morelli Pietro	» 41,12	»
58.	Tambella Gildo	» 41,07	»
59.	Bernardini Mario	» 41,04	»
60.	Arpellino Giuseppe	» 39,95	»
61.	Damiani Giovanni	» 39,26	»
62.	Bonfiglioli Bruno	» 38,80	»
63.	Vico Giuseppe	» 38,66	»
64.	Muscio Antonino	» 38.50	»
65.	Agamennone Vincenzo	» 38,09	»
66.	Iannucci Mario	» 36.66	»
67.	Madera Giuseppe	» 36,00	»

Rieti, addì 26 settembre 1952

p. *Il prefetto*: MONTANELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il precedente decreto n. 22712 del 26 settembre 1952, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per le condotte veterinarie vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 dicembre 1950;

Ritenuto che il comune di Rieti, unica sede con più posti veterinari in organico ha già raggiunto nella occupazione degli invalidi la proporzione prescritta dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le preferenze espresse dai concorrenti;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Maggiori dott. Mario: Rieti (1ª condotta);
2) Leonori dott. Igino: Fara Sabina (consorzio);
3) Biagioli dott. Cirano: Roccasinibalda (consorzio);
4) Della Vedova dott. Mario: Petrella Salto (consorzio);
5) Bruni dott. Evasio: Cantalice (consorzio);
6) Massaroni dott. Antonio: Paganico (consorzio);
7) Pellegrino dott. Guido: Poggio Nativo (consorzio);
8) Rosati dott. Fulvio: Torri Sabina (consorzio).

Rieti, addì 26 settembre 1952

p. *Il prefetto*: MONTANELLI

(4826)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1946.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 34753 in data 30 novembre 1950, con il quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1946, redatta dalla Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Considerato che, in seguito al ricorso di alcuni concorrenti, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con decisione n. 44 del 30 gennaio-18 marzo 1952, ha annullato le deliberazioni della predetta Commissione impugnate dai ricorrenti;

Visto il verbale in data 2 settembre 1952, con cui la Commissione sopracitata ha modificato le deliberazioni annullate ed ha formato una nuova graduatoria;

Ritenuto, pertanto, necessario revocare il decreto sopra richiamato e procedere all'approvazione della nuova graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, la legge 1° marzo 1949, n. 55 e la legge regionale 11 marzo 1950, n. 20;

Decreta:

In esecuzione alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 44 in data 30 gennaio-18 marzo 1952, il decreto prefettizio n. 34753 in data 30 novembre 1950, è revocato ed è approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1946:

N.	Nominativo			
1.	Curaba dott. Alfredo fu Salvatore	punti	96,24	su 150
2.	Giglio dott. Luigi fu Salvatore	»	94,369	»
3.	Sidoti dott. Paolo di Francesco	»	81,759	»
4.	Carroccio dott. F. Paolo fu Mariano	»	81,517	»
5.	Marino dott. Salvatore di Vincenzo	»	80,77	»
6.	Sagona dott. Alfredo fu Arcangelo	»	78,981	»
7.	Principato dott. Mario di Salvatore	»	77,655	»
8.	Giganti dott. Gaetano fu Enrico	»	77,52	»
9.	Gueli dott. Alessandrino Ignazio fu Alfonso	»	76,147	»
10.	Lanza dott. Matteo fu Giuseppe	»	76,02	»
11.	Pipia dott. Salvatore di Michele	»	75,862	»
12.	Catalano dott. Giuseppe fu Nicolò	»	75,439	»
13.	Cacioppo dott. Leonardo fu Calogero	»	75,35	»
14.	Di Giorgio dott. Giuseppe di Ferdinando	»	75,131	»
15.	Cuidera dott. Mario	»	73,40	»
16.	Konig dott. Henriette in Zirretta	»	73,21	»
17.	Dell'Asta dott Luigi di Arturo	»	73,033	»
18.	Scibetta dott Giovanni di Paolo	»	72,505	»
19.	Sinecca dott. Ignazio di Empedocle	»	72,187	»
20.	Giacomazza dott. Michele fu Gerlando	»	71,72	»
21.	Zaibo dott. Calogero fu Rosario	»	71,59	»
22.	Triolo dott. Giuseppe di Calogero	»	71,05	»
23.	Ruggeri dott. Matteo di Carmelo	»	70,943	»
24.	Caponcello dott. Beniamino di Giuseppe	»	70,756	»
25.	Vassallo dott. Angelo di Nicolò	»	70,566	»
26.	Nuara dott. Giuseppe di Gaetano	»	69,26	»
27.	Alongi dott. Michelangelo di Michele	»	68,69	»
28.	Argento dott. Michele di Giuseppe	»	67,52	»
29.	Gucciardino dott. Calogero di Michele, ex aequo	»	67,14	»
30.	Panepinto dott. Ignazio di Vincenzo ex aequo	»	67,14	»
31.	Pinzarrone dott. Rosario fu Antonio	»	66,13	»
32.	Fanara dott. Salvatore di Carlo	»	66,01	»
33.	Farruggia dott. Gerlando fu Giuseppe	»	65,31	»
34.	Di Caccamo dott. Giuseppe di Antonio, I.G.	»	65,275	»
35.	Li Calzi dott. Luigi fu Angelo	»	64,561	»
36.	Brignone dott. Domenico fu Giovanni	»	63,76	»
37.	Chiappisi dott. Domenico di Nicola	punti	63,150	su 150
38.	Coniglio dott. Anna Maria di Antonio	»	62,679	»
39.	Turturici dott. Giuseppe di Antonino	»	62,066	»
40.	D'Angelo dott. Alfonso di Antonio	»	62,016	»
41.	Rampello dott. Antonino fu Francesco	»	62,003	»
42.	Augello dott. Antonio di Giuseppe	»	61,71	»
43.	Pipia dott. Giuseppe di Michele	»	58,40	»
44.	Cottone dott. Pietro di Vincenzo	»	57,68	»
45.	Notarstefano dott. Giuseppe di V. Emanuele	»	57,60	»
46.	Vella dott. Luigi fu Salvatore	»	54,72	»
47.	Ninotta dott. Domenico di Calogero	»	54,13	»
48.	Spinelli dott. Salvatore di Paolo	»	53,51	»
49.	Di Gesù dott. Salvatore fu Giuseppe	»	51,27	»
50.	Valenti dott. Antonino di Calogero	»	51,17	»
51.	Nuzzo dott. Giuseppe di Vito, I.G.	»	51,03	»
52.	Forestieri dott. Giuseppe fu Isidoro	»	50,948	»
53.	Calleia dott. Raimondo di Salvatore	»	50,56	»
54.	Cacioppo dott. Francesco di Giuseppe	»	50,50	»
55.	Provenzani dott. Rosario di Filippo	»	48,59	»
56.	Greco dott. Antonino di Giuseppe	»	47,54	»
57.	Vitello dott. Diego di Carmelo	»	45,991	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 2 ottobre 1952

p. *Il prefetto*: MOSCATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 35637 in data 2 dicembre 1950, e successive modifiche, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946 ed assegnate le rispettive sedi;

Visto il proprio decreto n. 30346 di pari data del presente, con cui, in esecuzione alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 44 del 30 gennaio-18 marzo 1950, è stato revocato il decreto prefettizio n. 34753 del 30 novembre 1950 ed approvata la nuova graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso con verbale 2 settembre 1952;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nuova assegnazione delle sedi messe a concorso secondo la predetta graduatoria, l'ordine di preferenza delle condotte indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso e le dichiarazioni di rinuncia a suo tempo prodotte dagli interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176; la legge 1° marzo 1949, n. 55 e la legge regionale 11 marzo 1950, n. 20;

Decreta:

In esecuzione alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 44 in data 30 gennaio-18 marzo 1952 il decreto prefettizio n. 35637 in data 2 dicembre 1950 ed i successivi decreti di modifica, sono revocati.

I sottonotati medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Curaba Alfredo fu Salvatore: Raffadali;

2) Giglio Luigi fu Salvatore: Agrigento (1a condotta);

3) Sagona Alfredo fu Arcangelo: Bivona (1a condotta);

4) Giganti Gaetano fu Enrico: Licata (1a condotta);

5) Gueli Alessandrino Ignazio fu Alfonso: Agrigento (2a condotta);

6) Lanza Matteo fu Giuseppe: Licata (2a condotta);

7) Pipia Salvatore di Michele: Caltabellotta;

8) Catalano Giuseppe fu Nicolò: Porto Empedocle;

9) Cacioppo Leonardo fu Calogero: Ribera;

10) Dell'Asta Luigi di Arturo Palma Montechiaro (1a condotta);

11) Scibetta Giovanni di Paolo: Grotte;

12) Zarbo Calogero fu Rosario: Palma Montechiaro (2ª condotta);
13) Ruggeri Matteo di Carmelo: Campobello di Licata;
14) Caponcello Beniamino di Giuseppe: Racalmuto;
15) Vassallo Angelo di Nicolò: Favara;
16) Nuara Giuseppe di Gaetano: Naro;
17) Gucciardino Calogero di Michele: Aragona;
18) Panepinto Ignazio di Vincenzo: Bivona (2ª condotta);
19) Pinzarrone Rosario fu Antonio: Montallegro;
20) Farruggia Gerlando fu Giuseppe: Villafranca Sicula;
21) Li Calzi Luigi fu Angelo: Castrofilippo;
22) Brignone Domenico fu Giovanni: Lampedusa;
23) Chiappisi Domenico di Nicola: Cianciana;
24) Coniglio Anna Maria di Antonio: Lucca Sicula;
25) Augello Antonio di Giuseppe: Camastra;
26) Nuzzo Giuseppe di Vito: Sant'Anna (frazione di Caltabellotta);
27) Cacioppo Francesco di Giuseppe: Linosa (frazione di Lampedusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 2 ottobre 1952

p. *Il prefetto*: MOSCATO

(4884)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1948.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 789 in data 10 febbraio 1950, parzialmente modificato con decreto n. 11337 del 27 aprile 1950, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1948;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20401-2/7353 del 1° giugno 1951, modificato con successivo decreto n. 20401-2/13382 del 12 gennaio 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55, recepita dal Governo regionale siciliano con legge 11 marzo 1950, n. 20;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1948:

1. Nuara Carmela fu Giuseppe	punti	131,304	su 150
2. Misuraca Caterina di Vincenzo	»	120,335	»
3. Clemenzi Luigia fu Nicolò	»	112,644	»
4. Stornaiuolo Anna fu Vincenzo	»	101,296	»
5. Geraci Rosa di Ferdinando	»	93,705	»
6. Amato Rosaria fu Giuseppe	»	89,372	»
7. Giannola Ninfa di Stefano	»	85,873	»
8. Tutorino Anna fu Giuseppe	»	77,164	»
9. Priolo Anna fu Salvatore	»	76,746	»
10. Alfano Maria di Calogero	»	76,037	»
11. Monte Maria di Antonino	»	75,823	»
12. Candela Anna di Giuseppe.	»	75 —	»
13. Giganti Calogera fu Natale	»	74,819	»
14. Di Miceli Carmela fu Alfonso	»	74,400	»
15. Bertuglia Vincenza di Francesco	»	73,448	»
16. Caccamo Giovanna fu Francesco	»	72,789	»
17. Parlato Caterina di Giovanni	»	72,578	»
18. Spanò Vincenza di Calogero	»	71 —	»
19. Sorrentino Giuseppa di Vincenzo	»	70,150	»
20. Lo Re Concetta fu Michele	»	68 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 25 settembre 1952

p. *Il prefetto*: MOSCATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 31166 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1948, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso, nonchè la dichiarazione di rinuncia al concorso predetto dall'ostetrica Clemenzi Luigia fu Nicolò;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55, recepita dal Governo reregionale siciliano con legge 11 marzo 1950, n. 20;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta del Comune a fianco di ciascuna indicato:

1) Nuara Carmela fu Giuseppe: Casteltermini;
2) Stornaiuolo Anna fu Vincenzo: Cattolica Eraclea (1ª sede);
3) Geraci Rosa di Ferdinando: Santa Margherita Belice;
4) Amato Rosaria fu Giuseppe: Cattolica Eraclea (2ª sede);
5) Giannola Ninfa di Stefano: Giardina Gallotti (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 25 settembre 1952

p. *Il prefetto*: MOSCATO

(4776)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 16686 in data 9 maggio 1952, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le tre condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Preso atto della lettera del dott. Del Monte Eugenio, vincitore della condotta veterinaria del comune di Casina, con la quale il medesimo comunica di rinunciare al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta di Casina rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta veterinaria del comune di Casina è assegnata al dott. Neroni Savino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 18 settembre 1952

Il prefetto: PALAMARA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 16686 in data 9 maggio 1952, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le tre condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Preso atto della lettera del dott. Giuliani Eugenio vincitore della condotta veterinaria del comune di Campagnola Emilia, con la quale il medesimo comunica di rinunciare al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta di Campagnola Emilia rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta veterinaria del comune di Campagnola Emilia è assegnata al dott. Del Monte Eugenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 18 settembre 1952

Il prefetto: PALAMARA

(4717)

PREFETTURA DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 31238 in data 31 dicembre 1950, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brindisi al 30 novembre 1950;

Visti gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 20416 in data 26 novembre 1951, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e ritenutoli regolari;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brindisi al 30 novembre 1950:

1. Toselli Agrippina	punti	59,667	su 100
2. Ranieri Dora Pia	»	51,458	»
3. Gallone Palma	»	50,950	»
4. Siccardi Pasqualina	»	50,306	»
5. Sirte Rosa	»	47,800	»
6. Cassoli Augusta	»	47,250	»
7. Mio Rina	»	45,100	»
8. Indrizzi Vita	»	44,596	»
9. Melpignano Stella	»	44,056	»
10. Errico Caterina	»	43,090	»
11. Orlando Antonietta	»	41,931	»
12. Fuso Antonia	»	41,430	»
13. Danieli Adelaide	»	39,505	»
14. Santoro Sofia	»	37,635	»
15. Casalino Delia	»	35,850	»
16. Quarato Angela	»	35,600	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 12 settembre 1952

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 22380 in data 12 settembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brindisi al 30 novembre 1950;

Viste le domande di ammissione al concorso delle concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi richieste;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brindisi al 30 novembre 1950:

1) Toselli Agrippina: Brindisi (4ª condotta);
2) Ranieri Dora Pia: Mesagna;
3) Gallone Palma: Francavilla Fontana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 23 settembre 1952

Il Prefetto

(4754)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Bra

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il decreto prefettizio in data 19 novembre 1951, numero 36600, con il quale è stato indetto il concorso interno per titoli fra le ostetriche condotte del comune di Bra per il conferimento della condotta ostetrica risultante dall'unificazione delle due condotte comunali,

Visti il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20426.2/8674 in data 24 marzo 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa e riscontratane la regolarità,

Visti gli articoli 64 e 74 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 58 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle due ostetriche partecipanti al concorso di cui sopra:

1. Gola Maria	punti	11,950	su 50
2. Mondino Rosa	»	10,275	»

Per effetto di tale graduatoria l'ostetrica Gola Maria è dichiarata vincitrice del concorso in premessa indicato.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Cuneo, addì 10 settembre 1952

Il prefetto: JOANNIN

(4624)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.